

D.Lgs. 81/08

TITOLO VIII - Agenti fisici

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 180 comma1- Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono:
 1. il **rumore**, gli **ultrasuoni**, gli **infrasuoni**,
 2. le **vibrazioni meccaniche**,
 3. i **campi elettromagnetici**,
 4. le **radiazioni ottiche di origine artificiale**,
 5. il **microclima**
 6. le **atmosfere iperbariche**che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

D.Lgs. 81/08

TITOLO VIII - Agenti fisici

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

2. per le attività comportanti esposizione
 - a **rumore** si applica il **capo II**,
 - a **vibrazioni** si applica il **capo III**,
 - a **campi elettromagnetici** si applica il **capo IV**,
 - a **radiazioni ottiche artificiali** si applica il **capo V**.
3. La protezione dei lavoratori dalle **radiazioni ionizzanti** è disciplinata unicamente dal **D.Lgs. 230/95** e sue successive modificazioni.

D.Lgs. 81/08: TITOLO VIII - Agenti fisici

Articolo 181 - Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28, il datore di lavoro (D.d.L.) valuta **tutti i rischi** da agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune **misure di prevenzione e protezione** con particolare riferimento alle **norme di buona tecnica** ed alle **buone prassi**.
2. La valutazione dei rischi è **programmata** ed effettuata, con cadenza almeno **quadriennale**, da **personale qualificato** nell'ambito del **S.P.P.** in possesso di specifiche conoscenze in materia.
 - La val. dei rischi è **aggiornata** ogni qual volta si verificano **mutamenti** che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della **serv. san.** rendano necessaria la sua revisione.
 - I dati ottenuti dalla **valutazione, misurazione e calcolo** dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella **VdR** precisa quali misure di **prevenzione e protezione** devono essere adottate.
 - La **valutazione dei rischi** è riportata sul documento di cui all'articolo 28, essa **può includere una giustificazione** del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

D.Lgs. 81/08: TITOLO VIII - Agenti fisici

• Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della **disponibilità** di **misure** per controllare il rischio alla fonte, i rischi da agenti fisici **sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo**.
 - La **riduzione** dei rischi da agenti fisici si basa sui **principi generali di prevenzione** contenuti nel presente decreto.
2. In **nessun caso** i lavoratori devono essere esposti a **valori superiori ai valori limite di esposizione** definiti nei **capitoli II, III, IV e V**.
 - Allorché, **nonostante** i provvedimenti presi dal **D.d.L.** in applicazione del presente capo i **valori limite di esposizione risultino superati**, il **D.d.L. adotta misure immediate** per riportare l'esposizione **al di sotto dei valori limite**, **individua** le cause del superamento e **adegua** di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

D.Lgs. 81/08: TITOLO VIII - Agenti fisici

Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili

1. Il **D.d.L.** adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le **donne in stato di gravidanza ed i minori**.

D.Lgs. 81/08: TITOLO VIII - Agenti fisici

Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il **D.d.L.** provvede affinché i **lavoratori** esposti a rischi da agenti fisici sul luogo di lavoro e i **loro rappresentanti** vengano **informati** e **formati** in relazione al risultato della valutazione con particolare riguardo:
 - a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
 - b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
 - c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
 - d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
 - e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
 - f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi da esposizione;
 - g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

D.Lgs. 81/08: TITOLO VIII - Agenti fisici

- **Art. 185 - Sorveglianza sanitaria**
- **La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della VdR che gliu sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del S.P.P.**
- **Comma 2.....**
- **Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio Nella cartella di cui all'art. 25 comma 1 lettera c) il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuale, ove previsti negli specifici capi del presente titolo,**